



CITTÀ DI GIOVINAZZO

Il Sindaco

Prot. n. 1450

ORDINANZA N. <sup>11</sup> DEL 12/03/2021

## IL SINDACO

Oggetto: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

PREMESSO che nel Paese è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia infettiva da Coronavirus denominata Covid-19, per la quale il Governo Italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio.

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020 n.125 che prorogava, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021 contenente ulteriori misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da COVID-19, che si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, ed efficaci fino al 5 marzo 2021.

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021 contenente ulteriori misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da COVID-19, in vigore dal 6 marzo 2021 sino al 6 aprile 2021

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute con la quale la Regione Puglia è attualmente collocata in zona gialla.

PRESO ATTO CHE con ordinanza n. 74 in data 10 marzo 2021 il Presidente della Giunta della Regione Puglia, in considerazione delle risultanze della relazione istruttoria condotta da Dipartimento della Salute e che evidenziano un preoccupante peggioramento della situazione epidemiologica in Puglia, ha, tra l'altro disposto che:

*Art. 1 (Misure antiassembramento per l'intero territorio regionale)*

1) *Con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021:*

- a) *fermo restando l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, è vietato lo stazionamento all'aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per usufruire di servizi essenziali*

- b) *i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso o deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;*
- c) *restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai Sindaci nell'ambito del territorio comunale di riferimento.*

*Art. 2 (Misure relative alle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande per l'intero territorio regionale)*

*1) Con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021:*

- a) *Fermo restando dopo le ore 18:00 il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, in tutti i giorni festivi e prefestivi dopo le ore 18,00 è comunque vietato l'asporto di bevande da distributori automatici o da qualsiasi esercizio e/o attività commerciale, autorizzati alla somministrazione, ad eccezione degli esercizi di cui all'articolo 27 comma 5 del dpcm 2 marzo 2021. Resta fermo il divieto di asporto dopo le ore 18,00 anche da tutti i soggetti che abbiano come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3;*
- b) *Restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai Sindaci nell'ambito del territorio comunale di riferimento.*

Preso atto delle risultanze della riunione del COC tenutasi in data 12 marzo 2021 e doveroso adottare misure restrittive finalizzate ad arginare il peggioramento della situazione epidemiologica sul territorio comunale

VISTO l'art. 50 comma 5 del d. Lgs. 267/2000;

#### ORDINA

per le ragioni sopra evidenziate, con decorrenza immediata e fino a nuovo provvedimento in merito:

- Il divieto di asporto di alimenti e bevande di alimenti e bevande dalle ore 18,00 per tutte le attività di ristorazione comprese nel codice ateco 56 (tra cui bar, pub, gelaterie, pasticcerie ecc.) e per tutte le attività di commercio al dettaglio comprese nel codice ateco 47.25

-la chiusura dalle ore 18,00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo per tutti i giorni della settimana, dei cosiddetti distributori automatici H24, liberamente accessibili a tutti e senza alcuna forma di controllo, attesa l'assenza di un gestore o di personale delegato al controllo.

#### PRENDE ATTO

che in forza di quanto disposto con ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 74 in data 10 marzo 2021 è vietato lo stazionamento all'aperto su tutto il territorio comunale se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per usufruire di servizi essenziali

#### DA ATTO

che le previsioni del presente provvedimento potranno essere modificate e/o integrate in relazione all'andamento dell'emergenza epidemiologica e saranno disapplicate ove confliggenti con nuove e superiori prescrizioni nazionali o regionali

#### AVVERTE

che, ai sensi dell'art.2 comma 1 D.L. n. 33/2020, come convertito il L. n. 74/2020, salvo che le il



fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall' art. 4 comma 1 del DL. 25 marzo n. 19 convertito in L. n. 35/2020 da euro 400,00 ad euro 1000,00

#### DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio del Comune ai fini della divulgazione alla cittadinanza ed alle attività interessate;

la trasmissione della presente Ordinanza:

Alla Prefettura di Bari;

Alla ASL/BA;

Al Comando della Stazione dei Carabinieri — Giovinazzo;

Al Comando della Polizia Locale — Giovinazzo.

#### AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 giorni dalla data di esecutività della presente oppure, entro 120 giorni, ricorso al Capo dello Stato

Giovinazzo 12 marzo 2021



IL SINDACO  
Tommaso Depalma